



NOVITA' FISCALI: **Adempimenti e scadenze**

ATTIVITA' SOCIALI:

- **Sponsorizzazioni**
- **Trasferte e rendicontazione spese**
- **Organizzazione di gite sociali e viaggi**

CONTROLLI FISCALI

NOVITA' FISCALI

Scadenze 2017

comunicazione fatture emesse e ricevute

A REGIME

1°trimestre	entro il 31 maggio
2°trimestre	entro il 16 settembre
3°trimestre	entro il 30 novembre
4°trimestre	entro il 28 febbraio anno successivo

SOLO PER IL 2017

1°e 2° trimestre 2017	entro il 25 luglio 2017
3°trimestre	entro il 30 novembre 2017
4°trimestre	entro il 28 febbraio 2018

Soppresso lo Spesometro

Dal 2017 scompare lo SPESOMETRO

scadenze 2016 (periodo transitorio)

entro il 10 aprile 2017 per i mensili

entro il 20 aprile 2017 per i trimestrali

Elenco trimestrale liquidazioni periodiche IVA (art. 4, comma 2 D.L.193/2016)

- **dal 2017 obbligo di trasmettere ogni trimestre i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA**
- **sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA**
- **da trasmettere entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**
- **esonerate le ASD/SSD in L. 398/1991**

Dichiarazione annuale IVA

- solo per il 2017 la dichiarazione IVA 2017 relativa all'anno 2016 deve essere trasmessa entro il **28/02/2017**
- a regime la dichiarazione annuale IVA deve essere trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno
- viene eliminato l'obbligo di trasmettere la comunicazione annuale IVA
- esonerate le ASD/SSD in L. 398/1991

Certificazioni Uniche

- la CU deve essere utilizzata per comunicare i dati fiscali relativi ai compensi corrisposti nel 2016 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti
- entro il 31 marzo scadrà (e non più il 28 febbraio) il termine di consegna ai soggetti interessati delle CU relative all'anno 2016
- rimane immutato il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate

Certificazioni Uniche

- per le ASD : i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir (prestaz. sportive dilettantistiche)
- **non concorrono a formare il reddito del percipiente fino a 7.500,00 euro all'anno**
- all'atto del pagamento tali somme non devono quindi essere assoggettate ad alcuna ritenuta
- devono essere certificati da parte del soggetto che li ha corrisposti: **sì CU – no modello 770**
- per compensi corrisposti eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all'invio della CU, obbligo di trasmettere il Mod. 770/2017 per riepilogare gli importi versati.

Aliquota IRES

Fino al 31/12/2016	27,5%
Per le ASD in 398/91	27,5% del 3% dei ricavi = 0,825%
Dal 2017	24%
Per le ASD in 398/91	24% del 3% dei ricavi = 0,72%

Termine per il versamento delle imposte (art.7-quater co. 19 D.L. 193/2016)

Dal 01/01/2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, i versamenti a saldo e relativi alla 1°rata d'acconto IRES e IRAP dovranno essere effettuati:

- entro il 30 giugno
- entro il 30 luglio con maggiorazione de 0,4%

Per i soggetti con esercizio a cavallo d'anno i versamenti a saldo e 1° rata acconto devono essere effettuati entro il sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta

Limiti ricavi per accedere alla regime L. 398/1991

La legge di stabilità 2017 modifica l'art. 90, comma 2, L. 289/2002:

“ a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000,00 euro”.

250.000 → 400.000

in base al principio di cassa

Come si calcolano i ricavi? (C.M. n. 1/92)

Rientrano:

Ricavi attività commerciale (art. 85 Tuir) + sopravvenienze attive (art. 88 Tuir)+ contributi in c/esercizio ricevuti per attività commerciale

Sono esclusi:

- le plusvalenze ex art. 86 Tuir
- i proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e le raccolte pubbliche per un max n. 2 eventi e per importo non superiore a 51.645,69
- i corrispettivi specifici di cui all'art. 148 comma 3 Tuir (1)
- i premi di addestramento e formazione tecnica di atleti dilettanti

(1) 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Plafond ASD in 398/91

Art. 1 comma 1, L.398/91

Gli enti sono ammessi al regime forfettario se «nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000 euro».

CTP Pesaro n. 319/2016 del 14/4/2016

Ris. N. 63/E del 16/05/2006

no ragguaglio

sì ragguaglio

LA TRACCIABILITA' DELLE SOMME

Art. 25 c. 5, Legge 133/1999

Il comma 898 della Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (normativa antiriciclaggio) innalzando -in via generale -il limite di utilizzo del contante da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00

Resta invece il vecchio limite di 999 euro per le ASD in considerazione del fatto che la norma di riferimento è il comma 5 dell'art. 25 della Legge 133/99

Dal 01/01/2016, col D.Lgs.158/2015, rimane in vita la sanzione amministrativa (da 200 a 2.000), ma è stata abrogata la decadenza dal regime agevolativo

Trova applicazione il principio del "favor rei"

Tracciabilità denaro contante ASD

- per le ASD rimane l'obbligo di tracciabilità per i pagamenti o versamenti di importo superiore a 999,00
- bollettino c/c postale
- bonifico bancario
- assegno bancario non trasferibile
- bancomat o carta di credito

Cessazione attività ASD

Sentenza Corte Cassazione n. 9541/2016

- L'estinzione dell'ASD produce gli stessi effetti giuridici che conseguono alla cancellazione della società dal R.I.
- Con la chiusura della P.I. L'ASD perde la propria capacità giuridica e processuale
- Si interrompe il rapporto di rappresentanza organica tra l'ex rappresentante e/o associato e l'ente "defunto".
- Gli eventuali debiti si trasferiscono ex art. 38, comma 2c.c. in capo alle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
- L'atto impositivo deve essere intestato alla giusta parte e riportare le ragioni per cui il soggetto destinatario è ritenuto responsabile della debenza

LE SPONSORIZZAZIONI

Dal punto di vista CIVILISTICO

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, in quanto esso non trova un'espressa disciplina nella legge



Contratto bilaterale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive in forza del quale una parte, detta «sponsor», si obbliga a una prestazione pecuniaria nei confronti di un'altra parte, detta «sponsee», la quale si obbliga a sua volta a divulgare il nome o il marchio dello sponsor nella varie estrinsecazioni della propria attività

Dal punto di vista CIVILISTICO: *forma del contratto*

Per la stipula del contratto di sponsorizzazione NON è richiesto l'utilizzo di una forma particolare....

**...tuttavia è opportuno che venga formalizzato
mediante SCRITTURA PRIVATA**

Dal punto di vista CIVILISTICO: *contenuto del contratto*

- **Indicazione delle parti contraenti dello sponsor e dell'ASD;**
- **Descrizione dettagliata dell'oggetto del contratto e dei rispettivi obblighi;**
- **Durata;**
- **Corrispettivo pattuito;**
- **Data e luogo della sottoscrizione;**
- **Sottoscrizione autografa dei rappresentanti legali.**

Dal punto di vista FISCALE

**Per lo
SPONSOR**

Art. 90, comma 8, Legge 289/2002:

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di (...) associazioni sportive dilettantistiche (...) costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000,00,

spesa di pubblicità



Integralmente deducibile dal reddito d'impresa

Dal punto di vista FISCALE

Per lo SPONSEE (ASD)

Le somme ricevute dallo sponsor costituiscono proventi rientranti nell'ambito delle *attività commerciali*:

- Ai fini delle imposte dirette;
- Ai fini IVA



Sono soggette a tassazione sulla base del regime fiscale scelto dall'associazione



Sempre
Emissione
di FATTURA

Dal punto di vista FISCALE: In regime di L. 398/91

Le somme percepite sulla base dei contratti di sponsorizzazione, in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali, concorrono alla determinazione del *plafond* di € 400.000,00




Il superamento del limite comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/91 con conseguente applicazione del regime tributario ordinario

Dal punto di vista FISCALE: In regime di L. 398/91 - IVA

Per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, compresi quindi quelli derivanti da prestazioni pubblicitarie e contratti di sponsorizzazione




Regime speciale
di detrazione
forfetaria IVA



A decorrere dal 13/12/2014 le prestazioni di sponsorizzazione sono state ricondotte nella regola generale della forfetizzazione IVA prevista per le prestazioni di pubblicità



Detrazione IVA
del 50%




Dal punto di vista FISCALE: In regime di L. 398/91 - IVA



Prestazioni *effettuate* a partire dal 13/12/2014, anche se relative a contratti stipulati in data precedente

Momento di
effettuazione
delle prestazioni




Momento del *pagamento* del corrispettivo o, se anteriore, quello di *fatturazione* delle prestazioni di sponsorizzazione

TRASFERTE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Trasferte e rendicontazione spese

Non concorrono a formare il reddito del percettore i rimborsi di *spese documentate* relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale



I rimborsi analitici

Spese certe

Spese connesse all'espletamento di un'attività effettuata per conto dell'associazione

Attività espletata fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente

Tale tipologia di rimborso deve essere prevista e preventivamente autorizzata dall'associazione

L'ammontare del rimborso deve essere congruo e idoneo a costituire un compenso mascherato

Distinta analitica delle spese corredata dai relativi documenti giustificativi

Quietanze da assoggettare all'imposta di bollo di € 2,00 se di ammontare > € 77,47

I rimborsi analitici

Le indennità chilometriche

Rientrano tra i rimborsi analitici *le indennità chilometriche*, a condizione che l'attività sia avvenuta:

- Usando un proprio mezzo di trasporto
- Per conto dell'associazione
- Fuori dal territorio comunale

Territorio di riferimento:
ove risiede o ha dimora
abituale il soggetto
percettore

Non rileva la sede
dell'associazione

Preventiva
autorizzazione

Effettivamente
sostenute e
analiticamente
documentate

La quantificazione in base al tipo di
veicolo e alla distanza percorsa,
tenendo conto delle tabelle ACI

ORGANIZZAZIONE DI GITE SOCIALI E VIAGGI


Dal punto di vista CIVILISTICO

La commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e di servizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica possono essere poste in essere da associazioni senza scopo di lucro....

**ESCLUSIVAMENTE PER I PROPRI ADERENTI
E ASSOCIATI**

Dal punto di vista FISCALE

I proventi derivanti dall'organizzazione di gite e viaggi sono da considerarsi sempre rilevanti



anche se riscossi da associati all'associazione che indice la gita

Dal punto di vista FISCALE

Se l'associazione è iscritta ai *Registri delle associazioni di promozione sociale* riconosciuti dal Ministero dell'interno



proventi



NO
Imposte Dirette



SI
IVA

Dal punto di vista FISCALE

ALTERNATIVE ?

**Operare attraverso
l'intermediazione di
una agenzia viaggi**

**Il partecipante provvede
direttamente al
pagamento all'erogatore
del servizio**

CONTROLLI FISCALI

Controlli sugli Enti sportivi dilettantistici

Verifica della reale natura non commerciale e corretto adempimento delle previsioni di portata fiscale

In attuazione a quanto previsto dall'art. 30, c.1, D.L.185/2008, sia l'Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza, a partire dal 2009, hanno disposto una serie di controlli sulle realtà associative volti ad ***"intercettare gli abusi delle norme agevolative"***. In tale ambito sono state emanate le circolari nn.13/2009, 20/2010 (Agenzia delle Entrate) e 1/2008 (Guardia di Finanza), con effetti preventivi e repressivi.

Secondo la Relazione di accompagnamento al D.L.185/2008, le disposizioni contenute nel citato art. 30 derivano da ***"reali esigenze di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui convivono, accanto a molti enti meritevoli sotto il profilo sociale, anche soggetti che sotto forma associazionistica svolgono vere e proprie attività produttive di reddito d'impresa"***.

Focus dei controlli

Tutela della grande rilevanza sociale
del mondo sportivo dilettantistico

Corretta destinazione delle importanti
agevolazioni di carattere fiscale

L'attenzione delle attività di controllo poste in essere è stata indirizzata maggiormente sulla **verifica della reale natura dell'associazione**, ovvero sulla **scoperta di attività di carattere imprenditoriale** nascoste dietro lo schermo di enti senza (apparente) scopo di lucro.

Da questo punto di vista, la tenuta di una corretta contabilità, ed il completo corredo di tutta una serie di libri sociali, permette di costituire le prove necessarie in caso di attività di controllo, unitamente alle necessarie evidenze documentali, sia amministrative che contabili.

Poteri di controllo

Stessi poteri applicabili alla intera platea dei contribuenti

Nei confronti degli enti non commerciali possono essere esercitati i poteri previsti dagli artt. 51 del Dpr 633/72 (in materia di Iva) e 32 del Dpr 600/73 (in materia di imposte dirette).

Gli uffici dell'A.F. possono, tra gli altri:

- effettuare accessi, ispezioni, verifiche;
- invitare i contribuenti a presentarsi di persona per esibire documenti o registri, fornire dati e notizie;
- inviare ai contribuenti questionari con richieste specifiche;
- richiedere ad organi e Amministrazioni dello Stato dati e notizie;
- compiere indagini bancarie;
-

Gli enti che svolgono soltanto attività istituzionale possono essere controllati attraverso la richiesta di esibizione di dati, notizie e altri elementi.

Monitoraggio preventivo (mod. EAS)

Acquisizione massiva di informazioni

L'art. 30, D.L.185/2008, ha previsto che **il godimento del miglior trattamento fiscale** riservato agli enti associativi, disposto dagli artt. 148 TUIR e 4 Dpr 633/72, **sia subordinato** all'invio telematico di un modello di comunicazione dei dati fiscali degli enti stessi. E' quindi una condizione ineludibile, senza la quale non è possibile continuare a godere dei benefici fiscali previsti dalle varie norme che interessano il panorama dei sodalizi sportivi dilettantistici.

Termini di presentazione:

- **In caso di costituzione di nuovi enti: 60gg. dalla costituzione;**
- **Entro il 31/3 in caso di variazione dati rispetto a quelli dell'anno precedente;**
- **Entro 60 gg in caso di perdita dei requisiti.**

Mod. EAS: soggetti obbligati e non

Per espressa previsione dell'art. 30 D.L.185/2008, non sono tenuti all'invio del modello:

- Le pro-loco che optano per l'applicazione della L.398/91;
- Le ASD e SSD che non svolgono attività commerciale;
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex L.266/91 che svolgono attività commerciali marginali (ex D.M. 25.5.1995).

Sono obbligate le ASD che svolgono attività strutturalmente commerciali, anche se sono decommercializzate per effetto dell'art. 148 TUIR.

Potere di accesso

Autorizzazione

Il potere di **accesso** è disciplinato dagli artt.52 Dpr633/72 (IVA) e 33 Dpr 600/73(II.DD).

**Locali dove si svolge esclusivamente
attività commerciale: autorizza il
Capo Ufficio**

N.B.: le società sportive dilettantistiche svolgono sempre attività commerciale

**Locali adibiti ad attività istituzionali e/o commerciali :
Autorizza il PdR**

Nel caso in cui i locali siano adibiti sia ad attività istituzionale che ad attività commerciale, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente, il quale la rilascia senza necessità che sussistano i gravi indizi di evasione.

Controlli in accesso

Rilievi fisici e documentali

- La consistenza della struttura e delle attrezzature;
- La potenzialità degli impianti;
- L'organizzazione delle attività, in termini di orari e periodi di apertura;
- Gli addetti alle varie attività dell'ente (custodi, manutentori, istruttori, ecc.). Inoltre, è possibile reperire direttamente la documentazione contabile ed extracontabile.

Verifica dei requisiti e della reale natura giuridica

- 1) Controllo sulla reale natura non commerciale dell'ente e sugli aspetti formali (atto costitutivo e statuto)
- 2) Controllo dei requisiti di carattere sportivo, previsti per la fruibilità delle agevolazioni fiscali
- 3) Controllo degli aspetti contabili/fiscali

1) Controllo della natura non commerciale

Statuto avente data certa

Atto costitutivo e statuto devono contenere – espressamente – le disposizioni previste dagli artt.90, L.289/2002 e 148,c.8, TUIR

I requisiti costitutivi e statutari ex art. 90, L. 289/2002

- Denominazione dell'ente con espressa indicazione della finalità sportiva dilettantistica
- L'oggetto sociale deve indicare l'organizzazione di eventi sportivi dilettantistici (*compresa l'eventuale attività didattica*)
- Attribuzione della rappresentanza legale dell'ente
- Assenza del fine di lucro e divieto di divisione dei proventi, anche in forma indiretta
- Ordinamento interno ispirato a principi di democraticità (*ad eccezione delle società di capitali sportive*) ed elettività cariche
- Obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario e modalità di approvazione
- Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
- Divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre associazioni o società della stessa Federazione o E.P.S.

I requisiti costitutivi e statutari ex art. 148, c. 8, Tuir

- Divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione
- Obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione
- Disciplina del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo limiti alla partecipazione ed assicurando il voto ai maggiori di età per approvazione e modifica dello statuto e nomina degli organi direttivi
- Obbligo di redazione ed approvazione annuale del rendiconto economico-finanziario
- Libera eleggibilità degli organi amministrativi, voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, criteri di ammissione o esclusione, idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle relative deliberazioni e dei bilanci
- Intrasmisibilità della quota associativa (tranne mortis causa).

1) Controllo della natura non commerciale

Istituzione del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo ed il libro dei soci

Inoltre, anche se le norme non lo impongono, è opportuno numerare i fogli dei libri suddetti. Per quanto riguarda gli aspetti contabili istituzionali, è buona norma istituire e tenere un **libro cassa** (anche una semplice prima nota di cassa), onde poter adeguatamente tracciare le operazioni che si pongano al disotto dei 1.000,00€, soglia oltre la quale vi è l'**obbligo** di utilizzare strumenti bancario postali, pena la decadenza dei benefici della legge n.398/91 (ex art. 25, L.133/99). Non ci sono particolari forme di tenuta: l'importante è fornire una rappresentazione idonea per la veridicità dei movimenti.

Poiché il controllo delle clausole inserite negli statuti e/o atti costitutivi si estrinseca nella verifica della **reale vita associativa**, di tutto quanto è previsto dalle norme statutarie che regolano il funzionamento dell'ente associativo, viene effettuato il riscontro nella realtà, in modo da verificare che lo strumento associativo sia realmente attuato per gli scopi sociali. Soltanto il **riscontro diretto e documentato** di quanto previsto nello statuto permette la continuazione dell'ente sotto forma associativa priva di scopo di lucro.

In mancanza di recepimento nello statuto di quanto previsto dall'art. 90 L.289/02 o in osservanza di fatto delle previsioni statutarie, non è possibile godere delle agevolazioni fiscali (Cir.21/E/2003).

2) Controllo requisiti di carattere sportivo. Adempimenti presso il CONI

Il rispetto delle norme sportive che regolano le ASD da accesso alle agevolazioni fiscali

Il controllo verte anche sulla presenza dei requisiti formali previsti dalla normativa di carattere sportivo. Le previsioni relative alla tenuta del libro soci, verbali assemblee, verbali del direttivo, sostanziano qualsiasi realtà associativa. La presenza di tali requisiti fa parte dell'oggetto del controllo, la mancanza dei quali fa perdere la possibilità di fruire dei numerosi vantaggi di carattere tributario.

Elementi normativi di carattere sportivo **indispensabili per godere delle agevolazioni fiscali** sono:

- 1) **Affiliazione alle Federazioni (ovvero Enti di promozione sportiva) riconosciuti dal CONI e tesseramento dei soci.** L'affiliazione permette un riconoscimento di carattere provvisorio ai fini sportivi in quanto le Federazioni, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ricevono soltanto una delega. In questa fase, però, tali enti compiono una verifica sugli statuti, analizzando la presenza delle previsioni di cui agli artt. 148 Tuir e 90 L.289/2002. **Il controllo** da parte dell'A.F. riguarderà la effettiva affiliazione attraverso il riscontro documentale in possesso dell'associazione/società.
- 2) **Riconoscimento definitivo dal CONI tramite procedura telematica sul sito www.coni.it** Per espressa previsione normativa (L.186/2004), il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. Attraverso il portale del Coni si perfeziona l'iscrizione, si ottiene il riconoscimento ai fini sportivi ed il necessario inserimento nell'elenco trasmesso annualmente all'Agenzia delle Entrate. **L'assenza dell'iscrizione in parola rende impossibile godere delle agevolazioni fiscali.**
- 3) **Svolgimento effettivo di attività sportiva dilettantistica.** **Il controllo** di tale requisito porta a considerare tutta l'attività sportiva svolta, analizzando le previsioni statutarie e riscontrando la documentazione relativa alle manifestazioni, gare, corsi, stage, ecc.. In correlazione a quanto sopra, vi è la questione dei compensi erogati ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. **Tra i compensi ammessi al beneficio di parziale detassazione anche quelli erogati per attività svolte al di fuori di manifestazioni sportive (attività didattica, formativa, preparativa e di assistenza, ex art.35, c.5, D.L.207/2008).**

2) Controllo requisiti di carattere sportivo. I rimborsi forfettari

Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. I compensi

Con la Ris.38/2010 è stata ulteriormente chiarita la portata della disposizione normativa, inquadrando tra i compensi ammessi al beneficio di parziale detassazione anche quelli erogati per attività svolte al di fuori di manifestazioni sportive (attività didattica, formativa, preparativa e di assistenza, ex art.35, c.5, D.L.207/2008).

Con la Risoluzione n.34/E del 2001 l'Agenzia delle Entrate definisce come esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche “è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che, nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione, di norma presenziano all'evento sportivo”. Trattasi, ad esempio, di: atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti dell'ASD.

3) Controllo adempimenti contabili e fiscali

Attività commerciali e decommercializzate. La contabilità separata

Tale controllo (soprattutto da effettuarsi nelle ASD che esercitano anche attività commerciale) ha ad oggetto l' idoneità dell'apparato contabile con il tipo ed il volume delle attività che vengono esercitate, sia istituzionali che commerciali. Se presenti ambe due i tipi di attività, è obbligatoria la tenuta della contabilità separata (art. 144 Tuir). Dopo di ciò, si passa all'esame della correttezza della tenuta della contabilità stessa, verificando che siano presenti i necessari requisiti di chiarezza ed attendibilità (ex art. 2219 c.c. e 22 Dpr 600/73).

Per quanto riguarda le attività decommercializzate (ex art. 148, c.3, Tuir), l'attività di controllo verterà sul possesso dei requisiti per **decommercializzare** i proventi relativi (corrispettivi specifici). Quindi, si ritornerà anche sull'analisi dei requisiti precedentemente esaminati. Pertanto, l'esame dell'attività **interna** potrà essere condotto:

- a) Analizzando i libri sociali previsti dalle norme statutarie (identità degli associati, deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo);
- b) Utilizzando i poteri previsti dagli articoli precedenti (32 Dpr 600/73 e 51 Dpr 633/72) per acquisire informazioni direttamente da coloro che risultano associati all'ASD.

Sulle attività sempre considerate commerciali (art. 148, c.4, Tuir), il controllo riguarderà il corretto inquadramento tributario e del rispetto di tutte le norme per la determinazione del reddito, oltre la verifica degli obblighi strumentali. Inoltre, in caso di presenza di opzione per il regime della legge 398/91, si esamineranno tutti i requisiti necessari (soggettivi ed oggettivi) per il corretto godimento e del rispetto degli adempimenti previsti (presenti, pur se minimi).